



COMUNE DI PERFUGAS

(Provincia di Sassari)

Settore Socio Assistenziale e Culturale

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO

per il

**PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO
IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO**

(RSA, COMUNITA' INTEGRATA, COMUNITA' ALLOGGIO)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 23 del 29.07.2025

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

ART. 3 – RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ALLA RETTA E ISTRUTTORIA

ART. 4 – ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DELL'UTENTE BENEFICIARIO

ART. 6 – DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE A CARICO DEL COMUNE QUALE INTEGRAZIONE RETTA

ART. 7 – QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE

ART. 8 – PAGAMENTO DELLA RETTA ALLE STRUTTURE

ART. 9 – VERIFICHE

ART. 10 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 11 – NORME TRANSITORIE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accoglimento delle richieste di inserimento in strutture socio-sanitarie residenziali. In particolare vengono specificate le modalità di richiesta di contribuzione al costo delle rette di ricovero da parte dei beneficiari dell'intervento, nonché l'integrazione da parte del Comune di Perfugas al pagamento della retta stessa.

I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea (RSA – Residenza Sanitaria Assistita) o stabile (CI - Comunità integrata) (CA – Comunità Alloggio), di persone anziane e persone con disabilità, entrambi in situazione di totale non autosufficienza, e che non siano più in grado di condurre una vita autonoma e le cui esigenze socio-sanitarie non possano essere soddisfatte in modo adeguato mediante interventi domiciliari. Tali persone, pertanto, devono trovarsi nella necessità di ricorrere ad un servizio residenziale per rispondere a specifici bisogni.

L'individuazione della struttura in cui effettuare l'inserimento, sia per RSA che per CI avviene mediante il rilascio da parte della ASL competente di un verbale di inserimento/autorizzazione a seguito di riunione dell'UVT (Unità di Valutazione Territoriale), che indica la tipologia più appropriata alle esigenze dell'utente. L'inserimento avviene previo accordo tra il beneficiario/famiglia e il Comune di residenza, tenendo conto, per quanto possibile in base ai posti letto disponibili, del minore impatto economico.

Solo in casi eccezionali, ovvero a seguito di valutazione sociale, qualora si configuri per utenti in carico al Servizio sociale l'impossibilità di permanere presso il proprio domicilio, a causa di carenze strutturali della propria abitazione e/o totale assenza di una adeguata rete familiare/amicale, e solo dopo aver esperito ove possibile tutti gli interventi di supporto alla domiciliarità, sarà possibile valutare l'intervento economico del Comune di Perfugas anche per l'integrazione del pagamento della retta per inserimenti in Comunità Alloggio.

Il presente Regolamento trova applicazione con riferimento alle strutture autorizzate dai Comuni e/o accreditate dalla ASL.

Art. 2 – Requisiti di accesso alla prestazione

I destinatari del pagamento dell'integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale, da parte del Comune di Perfugas, sono i cittadini residenti a Perfugas, in possesso di:

REQUISITI ANAGRAFICI:

- Residenza presso il Comune di Perfugas da almeno due anni;

REQUISITI SANITARI:

Punto 1

- Non autosufficienza fisica o psichica che sia stata accertata dalle aziende ASL (Commissione sanitaria per l'invalidità civile e l'accompagnamento);
oppure
- riconoscimento dello stato di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge n.104/92;

oppure

- persona in attesa di riconoscimento della legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o dell'invalidità civile nel quale ricorrano le caratteristiche per una valutazione positiva;

oppure

- Certificato rilasciato da servizi specialistici (ad es. SERD, CSM), che abbiano in carico l'utente e ne conoscano storicamente le difficoltà;

Punto 2

- Verbale di inserimento/autorizzazione rilasciato dalla Unità di Valutazione Territoriale (UVT) della ASL, eventualmente integrata dall'Assistente Sociale del Comune di residenza del beneficiario;

REQUISITI ECONOMICI:

Situazione di disagio economico tale da non poter sostenere la spesa per il pagamento della quota sociale e secondo i seguenti criteri:

- Certificazione **ISEE socio-sanitario per prestazioni residenziali** non superiore a € 25.000,00 per gli inserimenti in RSA e non superiore a € 20.000,00 per inserimenti in Comunità Integrata e alloggio;
- Valore del **patrimonio mobiliare** del beneficiario della prestazione (conti correnti, depositi, libretti di risparmio, BOT, CCT, eventuali altri titoli e investimenti finanziari ecc..) non superiore alla soglia di € 6.000,00 aumentata di € 2.000,00 per ciascun componente del nucleo familiare di 1° grado e fino ad una somma massima di € 10.000,00. Solo dopo aver utilizzato il patrimonio mobiliare disponibile per pagare la retta potrà essere presentata richiesta di integrazione al Comune di Perfugas;
Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare, stante il fatto che i depositi dichiarati nella Certificazione ISEE riguardano saldo e giacenze medie relative a due anni solari antecedenti il periodo oggetto della prestazione, è necessario che il beneficiario presenti un estratto conto bancario riferito al momento della presentazione della richiesta di intervento, in cui venga altresì indicata la giacenza media dell'ultimo trimestre.
- **Patrimonio immobiliare** del beneficiario della prestazione:
 - in caso di presenza di familiare di 1° e 2° grado residenti con il beneficiario conviventi di fatto, verrà esclusa l'abitazione principale affinché possa continuare ad essere utilizzata;
 - in caso di beneficiario possessore di abitazione principale senza familiari di 1° e 2° grado residenti e conviventi nella suddetta abitazione, il Comune provvederà al pagamento del contributo determinato ai sensi del presente regolamento per 12 mesi, prorogabili a seguito di valutazione dell'effettiva impossibilità da parte di familiari, tutore/amministratore di sostegno di mettere a frutto l'immobile mediante locazione o vendita;
 - Ogni altro immobile oggetto di reddito che generi un'immediata disponibilità economica sarà considerato al fine di determinare la quota di compartecipazione alla retta da parte del beneficiario.

Art. 3 – Richiesta di integrazione alla retta e Istruttoria

La richiesta di integrazione della retta dovrà essere presentata dal beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, all'ufficio protocollo del Comune di residenza, utilizzando il modulo predisposto a cura dell'Ufficio dei Servizi sociali (**All. 1**).

La richiesta suddetta dovrà essere resa ai sensi del DPR n.445/2000 (con allegata copia del documento di identità) e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica e patrimoniale del beneficiario dell'intervento, pena il rigetto della richiesta stessa.

La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Verbale di inserimento in RSA o Comunità integrata rilasciato dall'UVT della ASL.
- Certificazione di cui al precedente art. 2 punto 1).
- Copia del documento di identità del richiedente (familiare di riferimento, ADS, tutore o curatore).
- Certificazione ISEE sociosanitario residenziale in corso di validità con allegata DSU.
- Estratto conto bancario/postali riferito al momento della presentazione della richiesta di intervento, in cui venga altresì indicata la giacenza media dell'ultimo trimestre.
- Eventuale altra documentazione necessaria al fine della determinazione dell'importo della quota a carico dell'utente o dei parenti tenuti agli alimenti.
- dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
- Altra documentazione a corredo dell'istanza (copia del decreto di nomina di Amministratore di sostegno, Tutore o Curatore, rilasciato dal Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario)

Il beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, sia attraverso il sistema informativo del Ministero delle finanze che attraverso controlli diretti da parte del Comune di residenza presso gli enti previdenziali o altri.

Durante il periodo di erogazione del beneficio il Servizio sociale comunale potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione economica. In caso di variazione della situazione economica l'importo della quota di compartecipazione al pagamento della retta verrà rivalutato.

Il familiare di riferimento o il tutore, curatore o Amministratore di Sostegno, dovrà assumersi l'onere del pagamento mensile della quota dovuta direttamente alla RSA o Comunità integrata/alloggio ove viene inserito il beneficiario dell'intervento, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento. Il Comune provvederà al pagamento dell'integrazione della retta sino alla concorrenza complessiva dell'importo previa adozione di Determinazione di impegno di spesa a favore della Ditta che gestisce la struttura di accoglienza o a favore del beneficiario, tutore, amministratore di sostegno ecc.

Art. 4 – Istruttoria della richiesta

L'istruttoria della richiesta di integrazione al pagamento della retta è effettuata dall'Operatore sociale/Assistente Sociale di riferimento del Comune di residenza, che svolge la prima analisi sulla base della documentazione presentata.

Non saranno accolte le richieste pervenute incomplete e senza la prescritta documentazione ISEE necessaria al fine della determinazione dell'importo della quota a carico dell'utente beneficiario e senza il verbale di autorizzazione all'inserimento rilasciato dall'UVT della ASL.

Inoltre, non verranno accolte le richieste di integrazione al pagamento della retta nel caso in cui la struttura scelta non sia in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune competente per il territorio o di accreditamento con la ASL di competenza e questo requisito deve essere continuativo;

L'ufficio di Servizio Sociale, esaminata la richiesta e la relativa documentazione, adotta una determinazione nella quale viene stabilita la decorrenza del beneficio, la durata dell'intervento, l'importo della quota a carico dell'utente, nonché l'importo a carico dell'Amministrazione comunale con il relativo impegno di spesa.

Successivamente l'Ufficio di Servizio sociale, con apposita comunicazione nelle forme ritenute più idonee in termini di celerità ed efficacia, rende noto quanto stabilito nella succitata determinazione al diretto interessato o a un suo familiare o tutore, curatore, AdS, nonché alla struttura residenziale di accoglienza.

Nel caso di proroga dell'intervento da parte dell'UVT dell'ASL, il Comune adotterà apposita determinazione con ulteriore impegno di spesa relativo al periodo di proroga, verificando l'andamento del Progetto di inserimento ed i requisiti di autorizzazione della struttura.

Art. 5 - Determinazione della capacità economica dell'utente beneficiario

La determinazione della capacità economica del beneficiario avviene con riferimento al reddito mensile percepito e derivante da:

- a) Pensioni dirette e/o di reversibilità percepite;**
- b) Trattamenti economici esenti IRPEF:**
 - prestazione a favore di invalido civile parziale;
 - prestazione a favore di invalido civile totale comprensivo di integrazione ai sensi del D.L. n.104 del 14/08/2020;
 - indennità di accompagnamento;
 - altra pensione (inabilità, infortunio, INAIL, pensione estera ecc..);
 - misure di contrasto alla povertà (es. RDC, REIS);
 - NASPI;
 - CIG;
 - Assegno di mantenimento da parte del coniuge;
 - Altro assimilabile alle precedenti voci.

Art. 6 – Determinazione della quota sociale a carico del Comune quale Integrazione della retta

Le prestazioni di degenza in strutture sociosanitarie R.S.A. a favore di disabili gravi e ultrasessantacinquenni non autosufficienti sono considerate dal DPCM 29 NOVEMBRE 2001, allegato 1 lettera H come "prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria" e proprio in ragione di questa duplice valenza sociosanitaria, il pagamento della retta di

permanenza viene ripartito al 50% a carico del Servizio Sanitario Nazionale (quota sanitaria) e al restante 50% a carico dei Comuni con compartecipazione dell'utente beneficiario (quota sociale), come previsto dal DPCM 14 febbraio 2001.

Anche l'art.6 c.4 della legge n.328/2000 impone chiaramente al Comune di residenza dell'utente il pagamento della quota sociale della retta, stabilendo che: "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

Qualora l'anziano o persona con disabilità non possieda le risorse economiche necessarie per il pagamento della retta di ricovero in struttura, per la parte relativa alla quota sociale, il Comune provvederà all'integrazione parziale o totale della somma necessaria mancante e sino alla concorrenza della spesa complessiva mensile.

L'eventuale integrazione della retta da parte del Comune di residenza rimane a carico di quest'ultimo anche nel caso che la persona inserita in struttura ottenga, successivamente all'inserimento, la residenza del Comune nel quale insiste la struttura, così come previsto dall'art.45 c.2 del DPR n.4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n.23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione".

Nel caso in cui il Comune abbia concesso l'integrazione della retta a persona in attesa di riconoscimento di pensione, indennità o altro tipo di pensione, la stessa persona dovrà restituire al Comune la somma percepita dalla data del primo ricovero e limitatamente all'importo della pensione percepita.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla disponibilità di Fondi Comunale stanziati annualmente a tal fine. Nel caso di più richieste contemporaneamente e fondi insufficienti, verrà stilata apposita graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:

- Assenza o insufficienza della rete familiare;
- Valore attestazione ISEE più basso;
- Inserimento in RSA;
- Inserimento in Comunità Integrata;
- Inserimento in Comunità alloggio;

La graduatoria sarà aggiornata periodicamente a cura del Servizio Sociale comunale.

Art. 7 - Quantificazione della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario e integrazione Comunale

L'importo della quota di compartecipazione da parte del beneficiario dell'intervento è calcolato, invece, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c. 2 del DPGR n.12/89 e s.s.m.m.i.i., il quale prevede che "concorrono alla compartecipazione del costo del servizio residenziale anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso, e che al beneficiario dell'intervento venga garantita la disponibilità una quota pari al 10% del reddito percepito, per far fronte alle spese personali".

L'art.46 del DPR n.4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione", nonché la DRG 55/17 del 03.12.2013, rimanda ad una successiva deliberazione regionale di approvazione del sistema tariffario che stabilisce, secondo il reddito ISEE, le fasce di reddito necessarie per la determinazione della quota di compartecipazione.

Nelle more di approvazione da parte della Regione Sardegna di un sistema tariffario secondo scaglioni di reddito ISEE, l'Amministrazione Comunale terrà conto del reddito netto percepito comprensivo dei redditi esenti IRPEF previsti all'art. 5 del presente regolamento, per la quantificazione dell'importo della quota di compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente beneficiario.

Per tali motivi al fine della determinazione della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario e integrazione comunale, si terrà conto dei seguenti elementi:

A) REDDITO UTENTE = REDDITO NETTO DELL'UTENTE COMPRESI I REDDITI ESENTI IRPEF (come descritto all'art. 5 lettera b) del Presente Regolamento)

B) COSTO DEL SERVIZIO MENSILE:

- per l'RSA si considera l'importo della retta sociale giornaliera;
- per la Comunità integrata e alloggio l'importo mensile stabilito da ciascuna struttura;

C) SPESE DA DETRARRE DAL REDDITO UTENTE (10% PER SPESE PERSONALI, O MINIMO VITALE PER EVENTUALE COMPONENTE NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO - CIOE' CONIUGE O FIGLIO- SENZA ALCUN REDDITO)

**IMPORTO DELL'INTEGRAZIONE COMUNALE =
COSTO DEL SERVIZIO - REDDITO UTENTE
(- 10% PER SPESE personali ed eventuali detrazioni come da lett. C del presente art.)**

Nel caso di inserimento in RSA, Comunità integrata o alloggio di due coniugi o familiari dello stesso nucleo anagrafico, a ciascuno di essi verrà lasciata la disponibilità della suddetta quota pari al 10% del reddito netto percepito.

La mancata presentazione della dichiarazione ISEE per la revisione annuale e la verifica del mantenimento dei requisiti per il pagamento della quota di compartecipazione da parte del Comune, comporta il decadimento dal beneficio.

In caso di ricovero urgente e inderogabile in struttura e in attesa che il richiedente o suo delegato presenti tutta la documentazione prevista all'art. 3 del Presente Regolamento, al fine di erogare tempestivamente il servizio, la quota a carico del beneficiario e quella a carico del Comune verrà determinata non appena il richiedente avrà perfezionato la pratica amministrativa presentando la documentazione mancante.

Art. 8 – Pagamento della retta alle strutture

Il pagamento della retta, calcolata con decorrenza dal giorno effettivo di inserimento in struttura, ha cadenza mensile.

L'utente beneficiario deve versare la quota determinata (secondo le procedure esposte nel Regolamento) direttamente alla struttura residenziale di accoglienza e nelle modalità che verranno da questa comunicate.

Il Comune, procederà a pagare l'integrazione spettante alla struttura, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e foglio di presenza degli ospiti.

Art. 9 - Verifiche

L'Amministrazione Comunale, procederà con il metodo a campione o nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, etc...

Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 sono previste le sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e saranno esclusi dal beneficio i soggetti che a seguito di accertamenti dell'ufficio risulti in contrasto con la situazione reddituale dichiarata.

Art. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il rispetto della riservatezza dei dati raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti in materia.

I dati forniti dal richiedente, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il Servizio Sociale del Comune, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, per il solo scopo della richiesta del servizio richiesto.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

Art. 11 – Norme transitorie

Il presente Regolamento verrà integrato a seguito dell'approvazione da parte della Regione di apposita Delibera regionale del sistema tariffario relativo alla compartecipazione ai costi dei servizi residenziali, così come previsto dall'art. 46 del DPR n. 4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione ", nonché dalla DGR 55/17 del 03.12.2013.

Tali scaglioni di reddito ISEE, che verranno stabiliti dalla Regione, necessari per la quantificazione dell'importo di compartecipazione degli utenti in base al reddito percepito, verranno inseriti nel Regolamento comunale.

Qualora la Regione Sardegna emanasse ulteriori norme che disciplinassero in termini differenti i Servizi qui regolamentati, esse, in quanto legittime, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento. Resta ferma la possibilità di procedere successivamente ad una modifica testuale dei presenti contenuti regolamentari.

Riferimenti normativi

Il presente Regolamento comunale è disciplinato secondo le seguenti fonti normative:

- Legge n. 328 del 8.12.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- DPGR n.12/1989 "(Regolamento di attuazione alla ex L.R.4/1988) modificato dal DPGR n.145/1990";
- Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socioassistenziali";
- DPR n. 4/2008 "Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n°23/2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione".
- D.G.R. 34/14 del 24.07.2018 "Requisiti per le singole tipologie di strutture sociali e disposizioni su autorizzazioni su accreditamento. Linee Guida L.R. 23/2005 DPR";
- Legge n. 6 del 09/01/2004 "Introduzione del libro I, titolo 12 del Codice civile del Capo I relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli artt. 388,14, 417, 418, 424, 426, 427, 429 del Codice civile in materia di interdizione e inabilitazione, nonché relative norme di attuazione di coordinamento e finali";
- DPCM N.159 del 3 dicembre 2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE";
- DPR N. 445 del 28.12.2000 "Testo unico sulla documentazione amministrativa";
- Legge n.104 del 05.02.1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- DPCM 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo in materia di prestazioni sociosanitarie
- Sentenza Consiglio di Stato n°5348 del 9 luglio 2015";
- Artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 "GDPR";